

# BOLLETTINO



# UFFICIALE

**DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA**

Anno I.

Mogadiscio, 4 Agosto 1970

Suppl. n. 1 al n. 8

**DIREZIONE E REDAZIONE**  
**presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo**  
**Pubblicazione Mensile**

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

## SOMMARIO



### PARTE PRIMA

#### ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

#### FIRST PART

#### LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

- LAW No. 37 of 19 July 1970 — *Corrigendum of the Law No. 29 of 1st April 1970, Civil Service Law.* Pag. 760
- LEGGE 30 Luglio 1970, n. 38 — *Ordinamento della Camera di Commercio.* » 761

#### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

## PARTE PRIMA

### ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

## FIRST PART

### LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LAW No. 37 of July 1970.

Corrigendum.

THE PRESIDENT

OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING SEEN the 1st Charter of the Revolution by which the Revolutionary Council have taken over Legislative, Executive and Judiciary powers of the State;

HAVING SEEN the Civil Service Law No. 14 of 11th March, 1969;

CONSIDERING the need to adjust the New Civil Service Law, Law No. 29 of 1st April, 1970;

ON THE PROPOSAL of the Legislative Department;

DECREES:

Article 1

The following corrections to the New Civil Service Law, Law No. 29 of 1st April, 1970 are hereby approved with effect from 1st Aprile, 1970.

1) *The last definition contained in Article 1 should read:*

«Unit means the Presidency of the Supreme Revolutionary Council, a Ministry, a Department, or any other section of the Government (or «any other section of the State administration»).

2) *Article 2 (2) should read:*

«this Law shall not apply to:

- a) members of the Armed Forces and paramilitary organisations;
- b) employees of Public and Local Administration, except in the cases of permanent civil servant on secondment».

3) *Article 2 (3) (a) should read:*

«permanent Civil Servant seconded to the former National Assembly may return (or: may be recalled») to serve in the Unit from which they had originally been seconded».

4) *Article 33 (2) should read:*

«Promotions to posts in Divisions A other than A1 and A2 and posts in Divisions B shall be made by the President of SRC, having heard the Council of Secretaries.

5) *Article 52 (1) (B) should read:*

The crime mentioned here is Peculation, and not «speculation» (see Article 241 and 243 of the Penal Code re «Crimes against the Public Administration»).

Mogadishu, 19 July 1970.

*Major General Mohamed Siad Barre*  
**PRESIDENT**  
of the Supreme Revolutionary Council

---

LEGGE 30 Luglio 1970, n. 38.

Ordinamento della Camera di Commercio.

**IL PRESIDENTE**

**DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO**

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;  
VISTO il Decreto del Consiglio Rivoluzionario Supremo n. 16  
del 5 Gennaio 1970;

RITENUTA la necessità di emanare un'ordinamento per la Camera di Commercio della Somalia;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE**

**IL PRESENTE ORDINAMENTO**

**CAPO I**

**ISTITUZIONE, FUNZIONI E POTERI DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

**Art. 1**

*Istituzione*

1. E' istituito l'Ente «Camera di Commercio della Somalia».
2. La Camera è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.
3. La Camera ha sede in Mogadiscio e può istituire Filiali in altre località della Repubblica Democratica Somala, se e quando appaia necessario.
4. La Camera è posta sotto il controllo del Segretario di Stato per l'Industria e Commercio.

Art. 2

*Scopi*

La Camera di Commercio ha le seguenti attribuzioni, oltre a quelle ad essa conferite da particolari leggi:

- a) pubblicazione di mercuriali, listini di prezzi, annuari, bollettini periodici, informazioni di carattere economico, industriale ed agricolo.
- b) tenuta di registri delle Ditte esercitanti il commercio, industria e agricoltura;
- c) compilazione e raccolta di usi e consuetudini commerciali della Somalia;
- d) rilevazione ed elaborazione di dati statistici interessanti il Commercio, l'Industria e Agricoltura;
- e) raccolta e conservazione di un campionario dei prodotti di esportazione ed importazione;
- f) studio di tutti i problemi che interessano l'economia della Somalia, anche attraverso la collaborazione di speciali commissioni composte di esperti delle singole materie da trattare;
- g) facoltà di promuovere la costituzione di collegi arbitrari per la risoluzione di controversie in materia commerciale, industriale o agricola, regolandone il funzionamento; può designare, altresì, a richiesta delle parti arbitri per la risoluzione, di controversie tra commercianti, industriali e agricoltori;
- h) promuovere ogni attività utile allo sviluppo economico del paese;
- i) organizzare la partecipazione della Somalia a Fiere e Mostre Internazionali e locali e provvedere all'organizzazione della Fiera della Somalia;
- l) designare, previa approvazione del Segretario di Stato competente ed in base alle norme che saranno stabilite da apposito regolamento, i competenti l'albo degli amministratori; compilare il ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari, degli estimatori ed esattori pubblici e dei pubblici mediatori; tenere l'albo degli esportatori e dei classificatori, selettori di cotone;
- m) provvedere, previo accordo con i Ministeri interessati, all'invio di delegati a Congressi, Assemblee ed organi aventi carattere economico, commerciale nonchè organizzazione similari;
- n) provvedere all'istituzione di borse di commerciali e mercanti;

- o) formulare proposte di interesse economico alla Pubblica Amministrazione che le venga sottoposta.

Art. 3

*Poteri della Camera*

Sono attribuiti alla Camera di Commercio i poteri necessari per il raggiungimento, nei limiti delle leggi, dei suoi fini.

CAPO II

**ORGANIZZAZIONE**

Art. 4

1. Sono organi della Camera:
  - a) Il Direttore Generale;
  - b) Il Consiglio Consultivo, che è composto dal Direttore Generale, il quale lo presiede, e da altri 6 membri nominati dal Segretario di Stato per l'Industria e Commercio delle categorie elencate nell'articolo 13 della presente Legge.
2. Il controllo contabile della Camera è esercitata dal Magistrato ai Conti.

Art. 5

1. Il Direttore Generale della Camera di Commercio è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato per l'Industria e Commercio, sentito il Consiglio Rivoluzionario Supremo.
2. I Consiglieri sono nominati con Decreto del Segretario di Stato per l'Industria e Commercio, sentito il parere del Direttore Generale dell'Ente.
3. Le persone suddette rurano in carica per un periodo non superiore a 2 anni, salvo sostituzione.
4. Gli organi summenzionati sono rimossi dalla carica con le stesse modalità della nomina.

Art. 6

*Incompatibilità*

Non possono essere nominati a consiglieri della Camera di Commercio:

- a) Le persone che hanno liti vertenti con la medesima;
- b) Coloro che ricevono stipendio dalle istituzioni che la Camera Amministra;
- c) Coloro che avendo avuto maneggio di denaro della Camera, non ne hanno reso conto;
- d) Coloro che, avendo debiti liquidi verso la Camera, sono stati legalmente posti in mora;
- e) Gli amministratori della Camera di Commercio o delle istituzioni poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa quanto civile per atti della loro amministrazione;
- f) Coloro che sono in stato di interdizione o di inabilitazione.
- g) I commercianti dalla data in cui sono stati dichiarati falliti finchè dura lo stato di fallimento;
- h) I condannati alla interdizione dai pubblici Uffici per tutto il tempo della sua durata;
- i) Coloro che sono stati condannati, qualunque sia la pena inflitta, per i seguenti reati: peculato, concussione, corruzione di pubblico ufficiale, violazione dei sigilli e della pubblica custodia di cose, inadempiimenti di contratti e frodi nelle forniture pubbliche, simulazione di reato e calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere, delitto contro la fede pubblica; per i delitti contro la proprietà perseguibili d'ufficio e per bancarotta fraudolenta.

Art. 7

*Funzioni del Direttore Generale*

Il Direttore Generale rappresenta la Camera, convoca e presiede il Consiglio Consultivo della Camera e pone all'ordine del giorno gli argomenti.

Egli provvede all'attuazione delle decisioni del Consiglio Consultivo.

Egli è responsabile dell'Amministrazione della Camera nei limiti delle leggi.

Art. 8

*Funzioni del Consiglio Consultivo*

Il Consiglio consultivo determina la politica generale della Camera, rispettando le istruzioni che il Segretario di Stato, di tanto in tanto, impartisce per il buon andamento delle attività della Camera.

Art. 9

*Responsabilità del Personale*

Il personale della Camera, ivi compreso il Direttore Generale, ha la stessa responsabilità del personale civile dello Stato. Il loro stato giuridico sarà stabilito da un regolamento.

CAPO III

**PATRIMONIO, BILANCIO, CONTABILITA' E CONTROLLO**

Art. 10

*Patrimonio della Camera*

La Camera di Commercio della Somalia provvede alle spese per il suo funzionamento, oltre che con le rendite patrimoniali, con entrate derivanti:

- a) dalle quote di ammissione degli iscritti;
- b) dalle quote annuale di partecipazione degli iscritti;
- c) dalla riscossione di diritti sui certificati e sugli atti che rilascia, esclusi quelli che per le norme vigenti sono gratuiti;
- d) dagli eventuali contributi dello Stato e per i servizi di carattere generale nell'interesse dell'economia del Paese esplicitati dallo Ente;
- e) dai contributi volontari e dalle donazioni di terzi;
- f) dalle quote di iscrizione nei ruoli di cui alla lettera i) dell'art. 2 della presente Legge;
- g) proventi vari.

I diritti di cui alla lettera c) ed f) sono determinati con decreto del Segretario di Stato per l'Industria e Commercio.

Art. 11

*Bilancio*

Non più tardi del 31 Ottobre di ogni anno la Camera di Commercio deve sottoporre all'approvazione del Segretario di Stato all'Industria e Commercio il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Entro il mese di Aprile la Camera deve far pervenire allo stesso Segretario di Stato, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Il Bilancio preventivo, il conto consuntivo, e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente Legge.

Art. 12

*Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario della Camera di Commercio, ha inizio il 1° Gennaio e finisce il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 13

*Categoria IV Art. 13*

**ISCRIZIONE, CATEGORIE, DENUNCIA E REGISTRI**

Ai fini della determinazione delle quote di iscrizione gli iscritti alla Camera di Commercio, sono suddivisi nei seguenti gruppi:

1° GRUPPO:

- Le Banche Commerciali, le Società Assicuratrici, le Società Commerciali e Industriali con capitale superiore a Sh. So. 300.000.

2° GRUPPO:

- Le persone fisiche e giuridiche esercitanti il Commercio, l'Industria titolari di licenze di esportazione con capitale non superiore a Sh. So. 300.000.

3° GRUPPO:

- I conduttori di aziende agricole produttrici di banane ed altri prodotti destinati all'esportazione.



4° GRUPPO:

— Le persone fisiche e giuridiche esercitanti il commercio e industria titolari di licenza di I Categoria.

5° GRUPPO:

— Le persone fisiche e giuridiche esercitanti il commercio o l'industria titolari di licenza di II Categoria.

6° GRUPPO:

— Le persone fisiche e giuridiche esercitanti il commercio o l'industria titolari di licenze di III Categoria.

La quota annuale per ciascun gruppo è la seguente:

1° GRUPPO . . . . .	Sh. So. 600
2° GRUPPO . . . . .	Sh. So. 300
3° GRUPPO . . . . .	Sh. So. 100
4° GRUPPO . . . . .	Sh. So. 50
5° GRUPPO . . . . .	Sh. So. 30
6° GRUPPO . . . . .	Sh. So. 20

L'Amministrazione Municipale provvederà alla riscossione dei diritti di cui sopra per conto della Camera di Commercio all'atto del rinnovo delle licenze di esercizio.

Qualora i diritti annuali non vengano versati entro 90 giorni dalla data stabilita, l'inadempiente sarà tenuto a pagare detti diritti oltre d una multa amministrativa di pari importo.

Art. 14

*Iscrizione*

1. L'iscrizione della Camera di Commercio è obbligatoria per le persone fisiche e giuridiche iscritte nei ruoli dei contribuenti sul reddito che esercitano attività commerciale, industriale e agricola.

2. All'iscrizione si provvede a seguito di domanda presentata all'Ufficio Segreteria della Camera di Commercio in carta libera dagli interessati entro 30 giorni dall'inizio dell'attività; nel caso che tale attività sia subordinata al rilascio di licenze da parte della autorità, entro 30 giorni della data di tale rilascio.

In ogni caso, la Camera di Commercio premessi gli opportuni accertamenti, provvederà all'iscrizione d'ufficio di coloro che abbiano omesso o ritardato di presentare la domanda, salva sempre l'applicazione dell'art. 17.

3. All'atto della presentazione della domanda o, nel caso di iscrizione di ufficio, a richiesta della Camera di Commercio gli interessati sono tenuti a versare una quota fissa di Sh. So. 10 (dieci).

4. Gli iscritti sono inoltre tenuti a versare una quota annuale.

A questo fine gli iscritti alla Camera di Commercio sono suddivisi in gruppi.

#### Art. 15

##### *Denuncia*

Gli iscritti alla Camera di Commercio debbono entro 15 giorni dal loro verificarsi, comunicare le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e diritto delle Società e delle Ditte individuali.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle Società debbono essere denunciate entro 15 giorni dalla data in cui avvengono.

Le persone fisiche e giuridiche che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente debbono provvedere alla denuncia suddetta entro 19 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

#### Art. 16

##### *Tenuta Registri*

La Camera di Commercio deve compilare e tenere al corrente un registro delle Ditte.

Il deposito delle firme dei titolari e procuratori delle Ditte, degli amministratori delle Società può essere fatto con atto separato da richiamarsi nel registro delle Ditte.

Il registro delle Ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al Segretario della Camera.

#### CAPO V

##### **DISPOSIZIONE FINALI**

#### Art. 17

La mancata o ritardata denuncia dei fatti indicati nell'art. 15 è punita con l'ammenda fino a Sh. So. 300.

Il Direttore Generale della Camera di Commercio è tenuto a deferire i contravventori all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle suddette pene.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 14 è punita con l'ammenda fino a Sh. So. 100 (cento) e la Camera di Commercio provvederà di ufficio all'iscrizione.

## CAPO VI

### REGOLAMENTO, ISPEZIONE, COLLABORAZIONE E SCIoglIMENTO

#### Art. 18

##### *Regolamento*

Il Regolamento della Camera di Commercio è emanato con Decreto del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato per l'Industria e Commercio.

#### Art. 19

##### *Ispezione*

Il Segretario di Stato per l'Industria e Commercio se e quando ciò appaia necessario, può ordinare l'ispezione della Camera.

#### Art. 20

##### *Collaborazione*

Le amministrazioni e gli enti pubblici e privati sono obbligati a fornire alla Camera di Commercio le notizie e i dati necessari da essa richiesti.

#### Art. 21

##### *Scioglimento*

In caso di accertata irregolarità, gli organi della Camera possono essere sciolti con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato competente, sentito il Consiglio dei Segretari.

In tal caso l'amministrazione della Camera è affidata *ad un Commissario Straordinario* nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario competente.

Art. 22

*Entrata in Vigore*

Il presente ordinamento della Camera entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti a osservare e far osservare la presente Legge.

Mogadiscio, li 30 Luglio 1970.

IL PRESIDENTE  
del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
*Gen. Div. Mohamed Siad Barre*

---

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

N. N.